

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1378)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

(V. Stampato Camera n. 2776)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 maggio 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 giugno 1985*

Approvazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 123
della Costituzione, di modifiche agli articoli 8, quarto comma,
e 36 dello Statuto della regione Toscana

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione e nel testo allegato alla presente legge, le modifiche degli articoli 8, comma quarto, e 36 dello Statuto della regione Toscana, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 343.

ALLEGATO

1. Il quarto comma dell'articolo 8 dello Statuto è modificato come segue:

« L'Ufficio di Presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 ».

Il nuovo articolo 8 dello Statuto risulta il seguente:

Ufficio di Presidenza.

« L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

All'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7.

L'Ufficio di Presidenza garantisce il rispetto delle norme del Regolamento, tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento e il funzionamento delle Commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento ».

2. L'articolo 36 dello Statuto è modificato come segue:

Numero dei componenti la Giunta.

« La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a dodici ».